

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-496 del 31/01/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208, COMMA 15) - LR N. 13/2015 - DIEMME SOIL WASHING SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA) VIA E. FERMI N. 25 - AUTORIZZAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI "SOIL-WASHING" PER IL TRATTAMENTO (R5/D9) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI A MATRICE INERTE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-542 del 31/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208, COMMA 15) – LR N. 13/2015 – **DIEMME SOIL WASHING SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA E. FERMI N. 25 – AUTORIZZAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI “SOIL-WASHING” PER IL TRATTAMENTO (R5/D9) DI RIFIUTI ANCHE PERICOLOSI A MATRICE INERTE**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione per impianti mobili di recupero/smaltimento di rifiuti;

VISTA l'istanza presentata in data 30/11/2015 e acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con PG 92179/2015 da Diemme Soil Washing Srl (CF-P.IVA: 02314280393) avente sede legale in Comune di Lugo (RA), Via E. Fermi n. 25, intesa al rilascio dell'autorizzazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per la gestione di un impianto mobile di trattamento (R5/D9) mediante “soil-washing” di rifiuti anche pericolosi a matrice inerte;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), in precedenza esercitate dalla Provincia;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi per tale istituto;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato per le pratiche Arpae n. 1855/2016 e n. 25582/2017 emerge che:

- l'oggetto sociale del proponente Diemme Soil Washing Srl comprende, in particolare, attività di progettazione, fabbricazione, installazione e assistenza di impianti e tecnologie per il trattamento e la bonifica di terreni/sedimenti contaminati e per il recupero/riciclo di rifiuti;
- si tratta di un impianto mobile del tipo "soil-washing" composto da sistemi di:
 - vagliatura a umido/secco;
 - disaggregazione;
 - idrociclonatura;
 - smerigliatura superficiale;
 - separazione idrodinamica;
 compresa sezione di trattamento chimico-fisico (mediante chiarificazione/sedimentazione, con eventuale aggiunta di agenti flocculanti e correzione del pH) delle acque di processo ai fini del ricircolo e connessa linea per la disidratazione meccanica mediante filtropressatura dei fanghi di risulta. Qualora necessario ai fini dello scarico in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, è prevista l'implementazione di uno stadio di filtrazione (a quarzite e carboni attivi) per la finitura delle acque reflue di processo;
- sono previste due distinte configurazioni impiantistiche funzionali allo stato fisico dei rifiuti da trattare (matrici pompabili oppure matrici palabili). Nel caso di alimentazione con rifiuti palabili, l'impianto mobile comprende anche sistemi accessori di separazione magnetica (deferizzatore) e per la separazione di materiali grossolani estranei a monte del trattamento (griglia di protezione della tramoggia di carico);
- l'attività dell'impianto mobile è finalizzata al trattamento mediante operazioni di lavaggio e separazione (con potenzialità pari a 30 t/h) per il recupero/riciclo (R5) di rifiuti anche pericolosi a matrice inerte con l'ottenimento di materiali (frazioni grossolane quali *pietrisco, ghiaia, sabbia*) da destinare all'utilizzo, per scopi specifici, cessando la qualifica di rifiuto; diversamente, lo stesso trattamento si configura come operazione di smaltimento (D9) qualora il principale risultato del trattamento stesso non sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, pur avendo come conseguenza secondaria il recupero di materiali;
- come chiarito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 1501/TRI/DI/VI del 20/01/2012, non è da escludere a priori la possibilità di recupero per rifiuti provenienti da operazioni di smaltimento. La possibilità che da un'operazione di trattamento, individuata da codici di smaltimento D, i rifiuti possano essere indirizzati successivamente a operazioni di recupero individuate con codici R, è da tenere in considerazione se motivata dall'applicazione dei principi della gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa criteri specifici da adottare nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi. L'operazione di recupero può anche consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione di specifici criteri a livello comunitario ovvero nazionale, i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero possono cessare di essere tali qualora presentino caratteristiche conformi, non solo alle disposizioni di cui al DM 05/02/1998 e smi e al DM n. 161/2002 per il recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, ma anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riconoscendo pertanto all'atto autorizzatorio in regime ordinario la funzione di fissare, caso per caso, le condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- l'istanza di autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 30/11/2015, per cui questa SAC provvedeva a darne notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e smi, mediante comunicazione ns. PGRA/2016/1142 del 04/02/2016;
- è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - ✓ si riuniva in data 24/02/2016 a seguito della convocazione inoltrata con nota ns. PGRA/2016/1142 del 04/02/2016 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. Nell'ambito della prima seduta emergeva la necessità di richieste istruttorie avanzate da questa SAC in data 04/03/2016 (ns. PGRA/2016/2575), con sospensione dei termini del procedimento;

- ✓ si teneva in data 11/05/2016 una seconda seduta istruttoria, convocata con nota ns. PGRA/2016/4436 del 19/04/2016, per l'esame degli elementi integrativi forniti dal proponente in data 05/04/2016 (ns. PGRA/2016/3876) che risultavano carenti, restando da definire compiutamente le modalità di gestione (comprese le procedure di omologa e verifiche in loco per l'ammissibilità al trattamento dell'impianto mobile) che si intende adottare per ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso, comprese le modalità operative per la diversa qualifica dell'impianto mobile di recupero/smaltimento in relazione alla percentuale di recupero dei rifiuti trattati, per cui si ribadiva quanto richiesto in proposito con nota ns. PGRA/2016/2575;
 - ✓ rispetto all'impegno assunto in sede di Conferenza dei Servizi di fornire gli elementi mancanti per la conclusione dell'istruttoria, il proponente presentava a titolo volontario documentazione integrativa in data 03/02/2017 (ns. PGRA/2017/1420, PGRA/2017/1421, PGRA/2017/1422, PGRA/2017/1423), con riavvio dei termini del procedimento;
 - ✓ permanendo carenze documentali e aspetti non chiari, come valutato in data 31/03/2017 dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza-Bassa Romagna (ns. PGRA/2017/4451), a riscontro della richiesta di supporto tecnico istruttorio inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/1839 del 13/02/2017, sussistevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio, in via definitiva, dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comunicati al proponente in data 11/05/2017 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PGRA/2017/6483), con facoltà di presentare per iscritto proprie osservazioni in merito, eventualmente corredate da documentazione;
 - ✓ in ragione della complessità della documentazione da produrre, con nota ns. PGRA/2017/7178 del 24/05/2017 si concedeva la proroga temporale di 120 giorni richiesta dal proponente in data 19/05/2017 (ns. PGRA/2017/7008) del termine previsto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi;
 - ✓ sull'iter istruttorio si svolgevano anche approfondimenti e momenti di confronto tecnico con il proponente in data 20/04/2017 e in data 06/07/2017;
 - ✓ i termini del procedimento venivano pertanto interrotti e riprendevano a decorrere per intero dalla presentazione da parte del proponente in data 05/09/2017 della documentazione integrativa volta al superamento dei motivi ostativi comunicati (ns. PGRA/2017/12005);
 - ✓ in proposito veniva acquisita data 10/10/2017 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza-Bassa Romagna (ns. PGRA/2017/13437), richiesta da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/12315 del 14/09/2017, con il parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi è stato altresì acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna – Servizio Igiene Pubblica (ns. PGRA/2016/2074);
 - alla luce degli elementi integrativi acquisiti nel corso dell'istruttoria e allo stato degli atti a disposizione, risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - la valutazione di compatibilità ambientale non può prescindere dalla conoscenza del contesto sito-specifico in cui l'impianto si colloca, informazione non disponibile nel caso di un impianto mobile che può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale;
 - a seguito del cambiamento nel corso dell'anno 2017 della compagine societaria, risultava necessario svolgere nuovamente le necessarie verifiche antimafia (ns. PGRA/2017/16367 del 14/12/2017). In data 15/01/2018 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PGRA/2018/1003 del 24/01/2018);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere al rilascio ai sensi dell'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dell'autorizzazione, in via definitiva, per la gestione dell'impianto mobile di recupero/smaltimento dei rifiuti in oggetto, fermo restando che per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale è fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni integrative adottate dall'autorità territorialmente competente nel sito prescelto per l'installazione dell'impianto mobile;

ATTESO che, oltre agli aspetti di carattere ambientale non oggetto della presente autorizzazione in via generale, per l'esercizio dell'impianto mobile è fatto altresì salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero/smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è determinata secondo modalità e criteri stabiliti nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata, per un ammontare pari a 500.000,00 € da prestare a favore di questa Agenzia (autorità territorialmente competente ove ha sede legale il titolare dell'autorizzazione) almeno 60 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile;

ATTESO che tale garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione in caso di richiesta di integrazione ai fini istruttori nonché l'interruzione con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi per cui iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte del soggetto richiedente;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **Diemme Soil Washing Srl** (CF-P.IVA: 02314280393) con sede legale in Comune di Lugo (RA), Via E. Fermi n. 25, alla gestione di un impianto mobile di "soil-washing" per il trattamento (R5/D9) di rifiuti anche pericolosi a matrice inerte, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1.a) L'impianto mobile deve essere posizionato su superficie impermeabilizzata e realizzata in modo da garantire la protezione di suolo e sottosuolo in caso di eventuali perdite/sversamenti.
 - 1.b) I rifiuti anche pericolosi ammessi al trattamento mediante operazioni di lavaggio e separazione (R5/D9) nell'impianto mobile, con potenzialità massima oraria pari a **30 t/h**, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuto
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

Codice EER	Descrizione rifiuto
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 05*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
17 05 06	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
20 02 02	terra e roccia
20 03 03	residui della pulizia stradale, sabbie provenienti dalla pulizia degli arenili
20 03 06	rifiuti derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria di caditoie stradali

- 1.c) È adottata apposita procedura gestionale che definisce le modalità di omologazione dei rifiuti per determinarne l'ammissibilità al trattamento nell'impianto mobile e, conseguentemente, la possibilità di avvio della campagna di attività.
 Ai fini della verifica di conformità al trattamento nell'impianto, oltre alla caratterizzazione merceologica e all'analisi granulometrica della frazione inerte contenuta, in fase di omologazione il gestore effettua determinazioni analitiche che comprendono test di cessione sull'eluato di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi e analisi sul tal quale. I profili analitici di tali determinazioni sono definiti, per ogni famiglia merceologica, in apposite schede rifiuto predisposte dal gestore.
- 1.d) È consentito lo svolgimento di campagne di attività dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti da attività di costruzione e demolizione di cui ai codici EER **170903*** e **170904** con frazione inerte superiore al 50% in peso. Tale condizione è preliminarmente verificata mediante caratterizzazione merceologica in fase di omologa.
- 1.e) Prima di ogni singola campagna, in sede di comunicazione di inizio attività, il gestore definisce la configurazione impiantistica (per matrici pompabili o palabili) e la finalità del trattamento con il tipo di operazione (recupero R5, smaltimento D9), sulla base delle valutazioni condotte in fase di omologa dei rifiuti da trattare.
- 1.f) Nel corso della campagna di attività, per ciascuna tipologia di rifiuti in ingresso il gestore accerta quanto valutato in sede di omologa ai fini dell'ammissibilità al trattamento nell'impianto, effettuando determinazioni analitiche per lotti omogenei non superiori a 3.000 m³ di rifiuti da trattare che comprendono test di cessione sull'eluato di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi e analisi sul tal quale.
 Deve essere riservata particolare attenzione ai rifiuti classificati dal produttore come non pericolosi con una cosiddetta "voce a specchio" dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
 I profili analitici per la verifica di conformità da svolgere sul campione rappresentativo, che devono essere stabiliti per ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile anche in funzione dello storico del sito di produzione dei rifiuti da trattare, devono comprendere almeno i parametri *idrocarburi leggeri C<12*, *idrocarburi pesanti C>12*, *metalli pesanti*, *IPA* per tutte le tipologie di rifiuti in ingresso nonché il parametro *amianto* almeno per i rifiuti costituiti da terre e rocce (codici EER 170503*, 170504, 200202) e per i rifiuti da costruzione e demolizione (codici EER 170106*, 170107, 170903*, 170904).
- 1.g) Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche anche in termini di pericolo dei diversi flussi di rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto mobile deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 1.h) L'operatività dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti di cui ai codici EER **010408**, **010409**, **010412**, **010413**, **200202**, **200303**, **200306** è comunque limitata ad un massimo di 4 campagne annuali nello stesso sito, della durata complessiva non superiore a 120 giorni naturali.

1.i) Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i materiali (*pietrisco, ghiaie, sabbie*) ottenuti dal trattamento e sottoposti alle operazioni di recupero R5 nell'impianto mobile possono essere utilizzati per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione e accessori, riempimenti, recuperi ambientali, fermo restando eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente in materia edilizia per l'esecuzione della singola opera, qualora:

- ✓ le analisi sul tal quale risultino conformi alle *Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 - Colonna A/B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi*, in relazione alla specifica destinazione d'uso urbanistica e fatti salvi eventuali valori di fondo definiti per il sito di destinazione;
- ✓ il test di cessione sull'eluato risulti conforme ai limiti di cui alla *Tabella dell'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi*, salvo eventuali deroghe per i parametri *COD, cloruri, solfati* che potranno essere concesse qualora attestata la compatibilità con il suolo e la falda del sito di destinazione;
- ✓ aventi caratteristiche prestazionali rispondenti agli standards di cui agli Allegati C1/2/3/4/5 della *Circolare Min. Ambiente UL/2005/5205*, in relazione allo specifico utilizzo;

oppure in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava come:

- aggregati per calcestruzzo conformi alla norma *UNI EN 12620*;
- aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico conformi alla norma *UNI EN 13043*;
- aggregati per malta conformi alla norma *UNI EN 13139*;
- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade conformi alla *norma UNI EN 13242*;

qualora il test di cessione sull'eluato risulti conforme ai limiti di cui alla *Tabella dell'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi*.

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ad esito delle operazioni di recupero R5, le *sabbie* ottenute dal trattamento nell'impianto mobile di rifiuti costituiti da fanghi di dragaggio possono altrimenti essere utilizzabili come materiale per ripascimenti e utilizzi a mare nel rispetto dei criteri specifici stabiliti dal regolamento adottato con *DM 15 luglio 2016, n. 173*, previo ottenimento di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, qualora necessaria.

I siti/cicli produttivi di destinazione sono individuati nel dettaglio per ogni singola campagna, in sede di comunicazione di inizio attività.

1.j) Le frazioni grossolane costituite da *pietrisco, ghiaie, sabbie* ottenute dal trattamento dell'impianto mobile sono sottoposte nell'ambito delle operazioni di recupero R5 alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite per la cessazione della qualifica di rifiuto, avendo a riferimento lotti non superiori a 3.000 m³.

Qualora risultassero non conformi, i materiali ottenuti si configurano come rifiuti prodotti dal trattamento da avviare a recupero/smaltimento finale nel rispetto della normativa vigente.

1.k) Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

1.l) Ad esito delle operazioni di recupero R5 nell'impianto mobile, ogni lotto di materiale prodotto (*pietrisco, ghiaie, sabbie*) destinato all'utilizzo in sito esterno deve essere accompagnato da idonea documentazione che attesti la conformità alle condizioni da rispettare per l'uso specifico individuato ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

1.m) È tenuta in considerazione la possibilità di recupero finale per parte dei rifiuti derivanti dalle operazioni di smaltimento D9 svolte nell'impianto mobile, qualora motivata dall'applicazione dei criteri comunitari e nazionali della gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In tal senso, le frazioni grossolane quali *pietrisco, ghiaie, sabbie* risultanti dal trattamento mediante operazioni di smaltimento D9 nell'impianto mobile possono eventualmente essere successivamente indirizzate, nel corso della stessa campagna di attività, all'operazione di recupero R5 che consiste nel controllare tali rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni stabilite per gli scopi specifici individuati di cui al precedente punto 1.i) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

- 1.n) L'acqua (eventualmente additivata con tensioattivi o umettanti) utilizzata come solvente nel processo di trattamento viene depurata (mediante chiarificazione/sedimentazione, con eventuale aggiunta di agenti flocculanti e correzione del pH), accumulata in apposito serbatoio e ricircolata nell'impianto stesso.
Le acque reflue di processo al termine della campagna di attività o comunque in esubero possono essere destinate, previo trattamento chimico-fisico nello stesso impianto mobile con eventuale finitura mediante filtrazione (a quarzite e carboni attivi), allo scarico in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale in conformità all'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Diversamente, costituiscono rifiuti liquidi acquosi (codici EER 161001*, 161002) da gestire in regime deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in attesa di essere avviati allo smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
- 1.o) Tutti gli scarichi idrici devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti territorialmente competenti, prima dell'avvio di ogni singola campagna di attività che sia origine di scarichi idrici.
- 1.p) Previa opportuna filtropressatura nell'apposita linea di disidratazione meccanica di cui dispone l'impianto mobile, i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico delle acque di processo (codici EER 190205*, 190206) sono gestiti in regime deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in attesa di essere avviati allo smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
- 1.q) Eventuali sovralli prodotti dal trattamento di separazione/selezione dei rifiuti nell'impianto mobile (metalli ferrosi, materiali grossolani estranei eventualmente separati a monte del trattamento dalla griglia di protezione della tramoggia di carico, ecc.), opportunamente identificati con specifico codice EER 1912XX che ne caratterizzi la tipologia, sono gestiti in regime deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in attesa di essere avviati a recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
- 1.r) Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR). In particolare, per ogni campagna di attività deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di recupero/smaltimento presso l'impianto mobile e dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- 1.s) Devono essere adottati accorgimenti atti ad attenuare fenomeni di polverosità diffusa nelle fasi di deposito, movimentazione e lavorazione dei materiali. Per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto mobile è comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 272, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 1.t) È fatto altresì salvo il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
- 1.u) Eventuali modifiche da apportare all'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione devono essere preventivamente comunicate ovvero richieste, ad ARPAE – SAC di Ravenna, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare, costituiscono modifica sostanziale eventuali varianti di esercizio per cui l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata.
- 1.v) Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente autorizzazione alla luce dell'emanazione di successivi decreti applicativi del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
2. DI SUBORDINARE l'avvio delle campagne di attività dell'impianto mobile alla valutazione del rischio chimico che il gestore è tenuto ad effettuare nell'ambito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs n. 81/2008 e smi. Al riguardo, si fa riserva di impartire prescrizioni integrative per lo svolgimento di singole campagne di attività dell'impianto mobile nel territorio della Provincia di Ravenna, qualora il sito prescelto ricada in aree antropizzate.

3. DI STABILIRE che **almeno 60 giorni prima dell'avvio della prima campagna di attività dell'impianto mobile**, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **500.000,00 €** secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

L'efficacia della presente autorizzazione in via generale per l'esercizio dell'impianto mobile è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di questa SAC. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna non potrà pertanto essere dato avvio alle campagne di attività dell'impianto mobile sul territorio nazionale.

Presso il sito in cui è installato l'impianto mobile per lo svolgimento della campagna di attività, unitamente alla presente autorizzazione in via generale, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero/smaltimento di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. DI CONCEDERE la presente autorizzazione, avente efficacia generale sull'intero territorio nazionale, per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza di rinnovo ad ARPAE – SAC di Ravenna; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
6. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile**, il gestore è tenuto a comunicare le specifiche dettagliate della campagna di attività all'autorità territorialmente competente nel sito prescelto, allegando copia della presente autorizzazione in via generale nonché idonea documentazione di valutazione di impatto acustico e di valutazione del rischio chimico. Tale comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
- ✓ ubicazione del sito prescelto per l'installazione dell'impianto mobile;
 - ✓ durata della campagna di attività;
 - ✓ tipo di configurazione impiantistica (per matrici pompabili e/o palabili), definendo le attrezzature da installare (identificate con numero di matricola);
 - ✓ tipologie (codici EER) e quantitativi dei rifiuti da trattare;
 - ✓ finalità del trattamento da svolgere, definendo il tipo di operazione (recupero R5 oppure smaltimento D9) sulla base delle valutazioni condotte in fase di omologa dei rifiuti da trattare;
 - ✓ indicazione dei siti/cicli produttivi di destinazione prescelti per l'utilizzo dei materiali derivanti dal trattamento;
- dovrà altresì essere eventualmente corredata, qualora origine di scarichi idrici, da copia di regolare autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
7. DI PRECISARE altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto mobile sul territorio nazionale è fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni integrative adottate dall'autorità territorialmente competente nel sito prescelto per l'installazione dell'impianto;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
9. DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Ditta richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.